

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DELLA CLIENTELA IN AMBITO BANCARIO (Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007)

1. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

1.1. **Liceità, pertinenza, trasparenza.** I dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale o soddisfare obblighi derivanti dalla legge), osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prescrive, in particolare, che il trattamento avvenga:

- solo da parte di incaricati (nonché, se designati, dei responsabili) del trattamento e limitatamente alle istruzioni loro impartite;
- nel rispetto dei principi di necessità e di qualità dei dati, con riferimento all'esattezza e all'aggiornamento (artt. 3 e 11);
- informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13);
- chiedendo il loro consenso solo quando, tenendo anche conto della natura dei dati, non sia possibile avvalersi di uno dei presupposti equipollenti al consenso (artt. 23, 24, 26 e 43 del Codice);
- osservando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate dal Garante (artt. 26 e 27 del Codice);
- adottando le misure di sicurezza idonee a prevenire alcuni eventi (in particolare accessi e utilizzazioni indebite), in relazione ai quali la banca può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice).

1.2. **Principio di pertinenza e non eccedenza: dati identificativi della clientela.** Il principio di pertinenza dei dati deve essere osservato anche in relazione al trattamento di informazioni finalizzate a identificare i clienti in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale o in sede di esecuzione di operazioni bancarie (quali, ad esempio, versamenti, pagamenti, altre disposizioni impartite dalla clientela e presentazioni per il pagamento di assegni o vaglia postali).

L'identificazione della clientela -che avviene, di regola, a seguito dell'esibizione di un documento di riconoscimento e, talvolta, anche acquisendone copia fotostatica (specie nei confronti di chi non sia cliente o comunque conosciuto dal personale della banca)- rappresenta un obbligo posto in capo agli istituti di credito da diverse norme e, in particolare, da quelle in materia di riciclaggio, nonché da quella secondo cui "*le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto [...] per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro*".

L'onere di identificare l'interessato ricade sugli istituti di credito anche in caso di presentazione all'incasso di assegni; in tale circostanza possono essere utilizzati, oltre a idonei elementi di valutazione (quali la conoscenza personale o un'eventuale documentazione previamente acquisita, per esempio all'atto dell'instaurazione del rapporto), i dati personali degli interessati contenuti in un documento di riconoscimento la cui esibizione può essere richiesta e i cui estremi possono essere annotati sul titolo medesimo o sulla documentazione interna relativa all'operazione.

Per tale trattamento, fatta salva l'osservanza dell'obbligo di informativa (fornita anche *una tantum* al cliente), non è necessario richiedere il consenso dal momento che i dati sono trattati in base a un obbligo di legge o, comunque, per eseguire obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. a) e b), del Codice).

1.3. **Principio di pertinenza e non eccedenza: servizi resi telefonicamente e registrazione del contenuto delle chiamate.** Per particolari ordini e istruzioni della clientela la banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. In tal senso provvedono anche specifiche discipline di settore, con particolare riferimento agli ordini di borsa.

Fuori di questi specifici casi può risultare altresì giustificato procedere ad analoghe registrazioni in relazione a concrete esigenze, come ad esempio per servizi di *telephone banking*.

In tutti questi casi, l'interessato deve essere informato in ordine a tali registrazioni ai sensi dell'art. 13 del Codice, in sede di conclusione del contratto o, al più tardi, all'inizio della prima conversazione telefonica.

Per le registrazioni e gli eventuali dati personali connessi, se conservati, devono essere adottate le misure di sicurezza volte a prevenirne l'accesso, l'alterazione o l'uso non consentito da parte di soggetti non legittimati; il contenuto delle conversazioni, al quale l'interessato può accedere ai sensi dell'art. 7 del Codice (v. *infra* punto 5.1.), non deve essere conservato per un tempo superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali la registrazione è stata effettuata.

1.4. Principio di qualità dei dati e pagamenti mediante la procedura "rapporti interbancari diretti"

(Rid). Nell'eseguire gli ordini di pagamento impartiti dal cliente nell'ambito di rapporti interbancari diretti (c.d. procedura Rid), la banca del debitore/interessato (c.d. banca domiciliataria) deve verificare la completezza e l'esattezza dei dati trattati.

Posto che le informazioni necessarie a eseguire l'operazione (con particolare riferimento alle coordinate bancarie e al conto corrente sul quale effettuare l'addebito) possono essere raccolte presso il debitore anche a cura del creditore (ad esempio, il fornitore di un servizio) e essere inviati successivamente alla banca domiciliataria tramite la banca di quest'ultimo (c.d. banca assuntrice o di allineamento), in tali fasi potrebbero verificarsi errori od omissioni.

È pertanto necessario che, in caso di discordanze o incongruenze nei dati trasmessi, vengano effettuati (a cura della banca domiciliataria o con la cooperazione del creditore) appropriati controlli preventivi, se necessario contattando il cliente prima di dare esecuzione all'ordine, al fine di garantire l'esattezza dei dati trattati e di prevenire l'eventuale addebito su conti diversi da quello individuato dal debitore.

2. Comunicazione dei dati personali

2.1. Regole di protezione dei dati e c.d. segreto bancario. La comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (art. 24 del Codice).

Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate.

2.2. Comunicazioni indebite. La comunicazione indebita di dati a terzi (che comporta gravi conseguenze anche sul piano della responsabilità civile e penale, alla luce degli artt. 15 e 167 del Codice) può avvenire per una pluralità di ragioni. Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo e tenendo in considerazione le tipologie di segnalazioni e ricorsi pervenuti all'Autorità, nei seguenti casi:

- per la mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le "distanze di cortesia" nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni bancarie;
- per l'inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento, come nel caso di telefonate o colloqui effettuati indebitamente ad alta voce in presenza di terzi;
- a seguito della comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non siano in alcun modo autorizzati dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione contrattuale in essere con la banca, come, ad esempio, nei confronti:
 - del coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita esclusivamente all'altro;
 - di familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette ai clienti, ma il cui contenuto venga invece rivelato ingiustificatamente ai primi;
 - di professionisti o soggetti legati da un rapporto di lavoro con l'interessato;
 - di terzi che, per errore nell'imbustamento o nella spedizione della corrispondenza, divengano destinatari di comunicazioni scritte aventi ad oggetto informazioni bancarie (ad esempio, di estratti conto);
- a seguito della comunicazione di informazioni bancarie presso recapiti non autorizzati, in modo da consentire a terzi di venire a conoscenza di dati riferiti all'interessato (ad esempio, in caso di comunicazioni via fax);
- più in generale, per l'inosservanza di misure di sicurezza.

2.3. Comunicazioni dovute o autorizzate. In numerosi casi è possibile comunicare dati relativi alla clientela senza violare le rilevanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; altre comunicazioni sono anzi doverose in quanto richieste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo possono menzionarsi i casi di:

- comunicazioni di informazioni personali per attuare la disciplina in materia di contrasto del riciclaggio. A questo proposito merita rilevare che possono formare oggetto di trattamento da parte della banca non solo informazioni relative a singole transazioni economiche effettuate, ma un novero più ampio di dati personali necessari a rilevare l'anomalia di un'operazione in rapporto alle caratteristiche del cliente;
- comunicazioni, per finalità di contrasto finanziario al terrorismo e alla commercializzazione di materiale pedopornografico, attualmente nei riguardi dell'Ufficio italiano dei cambi;
- comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge. In quest'ambito, possono essere ricomprese alcune ipotesi quali quelle contenute:
 - nell'ultima parte del menzionato art. 7, comma 6, d.P.R. n. 605/1973, secondo cui "*l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale*";
 - nell'art. 32, comma 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi;
 - nella disciplina concernente le comunicazioni verso la c.d. "anagrafe dei rapporti di conto e di deposito";
- comunicazioni di informazioni, in conformità alla disciplina che regola la materia, alla Centrale rischi della Banca d'Italia e al Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (Cric) e alla Centrale d'allarme interbancaria (in merito, v. *infra* punto 3.4.);
- comunicazioni (nelle forme previste dalla legge) nei confronti dell'autorità giudiziaria e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore procedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi: artt. 543 ss. c.p.c., come modificati dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52);

- comunicazioni a seguito di istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub: d.lg. 1° settembre 1993, n. 385; v. *infra* punto 5.2.).

Possono, poi, formare oggetto di comunicazione ai gestori di sistemi (privati) di informazione creditizie, in conformità alla deliberazione del Garante n. 9 del 16 novembre 2004, i dati personali (di contenuto "negativo") necessari per effettuare i trattamenti in conformità al "*codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*", se preceduti dal preavviso previsto (art. 4, comma 7, del codice di deontologia medesimo).

Possono essere altresì comunicate lecitamente al soggetto garante alcune informazioni personali relative al debitore garantito, nella misura in cui le medesime siano pertinenti rispetto al rapporto di garanzia in essere.

2.4. Comunicazioni di dati personali alla Centrale d'allarme interbancaria. L'art. 36 del decreto legislativo n. 507/1999 concernente la depenalizzazione di alcuni reati minori, che ha introdotto nella legge 15 novembre 1990, n. 386 il nuovo art. 10-*bis*, ha previsto l'istituzione di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la c.d. Centrale d'allarme interbancaria, di seguito Cai), la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel d.m. 7 novembre 2001, n. 458 e nel regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002.

Dall'esame delle fattispecie presentate al Garante, anche a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei confronti sia degli intermediari segnalanti, sia della Banca d'Italia, in qualità di titolari del trattamento), emerge la necessità che gli enti segnalanti prestino la massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati personali trattati prima di procedere alla segnalazione (art. 3, comma 2, d.m. n. 458/2001). Ciò, al fine di prevenire l'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità (e, comunque, provvedendo con tempestività alle necessarie verifiche e alle eventuali cancellazioni, anche a seguito dell'esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato), come pure di soggetti che, pur avendo comunicato correttamente alla banca il furto o lo smarrimento di assegni (che devono formare oggetto di successiva e tempestiva segnalazione a cura degli enti segnalanti nel segmento "Pass" della Cai), vengano segnalati in tale archivio a seguito di un'abusiva negoziazione dei medesimi titoli (ad esempio, per mancanza di provvista o per emissione degli assegni in difetto di autorizzazione).

Gli enti segnalanti, oltre a dover effettuare le operazioni di trattamento in modo lecito (osservando quindi anche la disciplina di settore che regola il complessivo funzionamento dell'archivio), devono comportarsi secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).

La segnalazione è lecita anche in caso di "richiamo" dell'assegno da parte della banca negoziatrice atteso che, nel caso di assegni emessi senza autorizzazione, l'illecito si perfeziona all'atto dell'emissione e, nel caso di assegni emessi senza provvista, al momento della presentazione al pagamento.

Limitatamente ai casi di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista (art. 9-*bis* legge n. 386/1990), la segnalazione alla Cai non può essere effettuata se il debitore pone tempestivamente in essere i comportamenti analiticamente indicati all'art. 8 della legge n. 386/1990. Nel caso in esame, inoltre, l'iscrizione del traente nella Cai non può avvenire se la banca segnalante non ha inviato preventivamente un preavviso di revoca (ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge n. 386/1990), dal ricevimento del quale devono decorrere almeno dieci giorni prima di provvedere all'iscrizione medesima.

Tali presupposti non ricorrono, invece, per quanto riguarda le revoche delle carte di pagamento nella Cai: alla luce della vigente disciplina, infatti, nessuno specifico rilievo è assegnato alla circostanza che l'obbligazione pecuniaria nascente dall'utilizzo di una carta di pagamento sia stata o meno successivamente adempiuta.

Le banche sono altresì tenute a segnalare nella Cai i casi di revoca delle carte di pagamento utilizzate per l'acquisto di materiale pedopornografico sulla rete Internet o su altre reti di comunicazioni.

2.5. Benefondi. Il c.d. benefondi fa riferimento a una prassi interbancaria che prevede, nell'ambito della negoziazione di assegni tra banche per la realizzazione del credito portato dal titolo, la comunicazione dell'esistenza di una provvista sufficiente in relazione al pagamento di assegni da addebitare sul conto corrente del traente. Le informazioni possono essere fornite dagli istituti di credito nel rispetto dei principi generali che la legge prevede per tutti i trattamenti di dati personali svolti dalle banche e secondo le indicazioni riportate nei modelli di informativa distribuiti alla clientela, nei quali può rientrare anche questo tipo di comunicazione alla banca mandataria per l'incasso.

La prassi del benefondi, tuttavia, deve trovare corretta attuazione: le informazioni devono essere fornite ai soli soggetti legittimati all'incasso o alla negoziazione dell'assegno, anziché a terzi non autorizzati; inoltre, le informazioni fornite dalla banca devono essere esatte, aggiornate e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il benefondi è utilizzato, che è relativo alla semplice informazione dell'esistenza o meno sul conto corrente del cliente della banca trattaria dei fondi necessari al pagamento dell'assegno.

2.6. Comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli bancari: esonero dall'obbligo di rendere l'informativa. Un esame più approfondito, sotto i profili della comunicazione dei dati e dell'informativa da rendere alla clientela, merita la fattispecie della cessione di sportelli bancari: essa implica, di regola, limitatamente agli sportelli ceduti, il trasferimento dell'intero compendio di beni, rapporti giuridici attivi e passivi, oltre che dei rapporti contrattuali esistenti a favore della banca cessionaria.

In tale contesto sussistono, come analiticamente indicato di seguito, i presupposti per l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa per la banca cessionaria, la quale potrà pertanto utilizzare modalità più snelle per rendere edotta la clientela in ordine al trattamento dei dati personali correlato alla cessione degli sportelli;

a) *presupposti del trattamento: bilanciamento degli interessi.* La cessione di sportelli bancari, infatti, non esaurisce i propri effetti sul solo piano negoziale, ma determina in pari tempo la comunicazione di dati personali (riferibili, ad esempio, alla clientela, a fornitori, o connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro del personale dipendente) dalla banca cedente alla cessionaria, con conseguente applicazione del Codice.

In relazione a tali operazioni la banca cedente (titolare del trattamento) non provvede, di regola, ad acquisire il consenso degli interessati; deve pertanto verificarsi se sussista un altro fondamento per porre in essere la comunicazione.

Come è noto, la cessione di innumerevoli rapporti attivi e passivi in corrispondenza del mutamento del centro di imputazione soggettiva dei medesimi (dalla banca cedente a quella cessionaria) trova una disciplina apposita e articolata nell'art. 58 del menzionato Tub, della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali.

Detta disciplina, infatti, introduce modalità atte ad agevolare, snellendone gli adempimenti, la cessione in blocco di rapporti giuridici, riducendone i costi e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella cessione.

Il *favor* che l'ordinamento riserva alle cessioni "in blocco" di rapporti giuridici in materia bancaria spiega effetti anche sul profilo accessorio della comunicazione dei dati personali che le medesime implicano. Stante la peculiare disciplina approntata dall'ordinamento all'art. 58 del Tub e attesa la natura dei dati trattati (di regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica), i diritti e il legittimo interesse dei soggetti ceduti in ordine al trattamento dei dati che li riguardano non risultano nel caso di specie prevalenti rispetto al legittimo interesse alla comunicazione della banca cedente. Ciò, anche in ragione dell'immutata finalità del trattamento dei dati oggetto della cessione.

Deve quindi ritenersi integrata la fattispecie prevista nell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice sì che, per effetto del presente provvedimento, la comunicazione dei dati personali oggetto della cessione degli sportelli bancari deve ora ritenersi lecita (per le sole finalità sopra menzionate), limitatamente ai dati diversi da quelli sensibili, anche in assenza del consenso degli interessati;

b) *esonero dall'obbligo di rendere l'informativa.* Rispetto alle ipotesi di cessione di sportelli bancari regolata dall'art. 58 del Tub, il cessionario che raccoglie i dati presso il terzo (banca cedente) è comunque tenuto a rendere, al momento della registrazione dei dati, ai soggetti ceduti l'informativa sul trattamento (art. 13, comma 4, del Codice).

L'informativa, se resa singolarmente a ciascun interessato con la tempistica richiesta dal menzionato art. 13, comma 4 (stante l'elevato numero di soggetti ceduti nelle menzionate operazioni), potrebbe risultare impossibile e, comunque, risulta comportare costi e oneri amministrativi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, anche perché deve essere fornita in un contesto temporale circoscritto a innumerevoli soggetti, individuati ovvero individuabili *per relationem* grazie alla ricognizione degli sportelli oggetto dell'operazione.

Alla luce di ciò, in via generale e in relazione a ciascuna delle operazioni di cessione di sportelli bancari, il Garante, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, dichiara che l'impiego dei mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati coinvolti nell'operazione risulta sproporzionato rispetto all'interesse che il precetto contenuto nel menzionato art. 13, comma 4, del Codice intende tutelare.

Per queste ragioni l'informativa può essere quindi resa nelle medesime forme previste, seppur a diverso fine, dall'art. 58 del Tub;

c) *misure appropriate.* Tuttavia, come già disposto in passato dall'Autorità, è necessario che venga assicurata comunque un'adeguata informativa a vantaggio degli interessati. Occorrono, quindi, misure appropriate a cura delle banche cessionarie che siano parte delle operazioni di cessione di sportelli bancari.

Ciò, dovrà essere assicurato mediante la pubblicazione dell'informativa contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso previsto dal menzionato art. 58.

In applicazione del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), i titolari del trattamento non dovranno presentare al Garante una richiesta preventiva di esonero dall'informativa.

L'elevato livello di tutela degli interessati (art. 2 cit.) dovrà essere, comunque, garantito adottando anche l'ulteriore misura che risulta appropriata (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), di seguito indicata: i cessionari dovranno in ogni caso fornire direttamente ai soggetti ceduti gli elementi contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, alla prima occasione utile successiva all'avvenuta cessione in blocco (ad esempio, in sede di invio dell'estratto conto). Tale modalità aggiuntiva favorisce una maggiore conoscibilità dell'avvenuta raccolta dei dati presso terzi ad opera della cessionaria.

3. Tutela dei propri diritti da parte della banca

L'istituto di credito può utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai rapporti intrattenuti con la clientela per tutelare i propri diritti nelle controversie con gli interessati, non assumendo valore ostativo, in questa ipotesi, l'impegno di riservatezza assunto in relazione ai servizi prestati, che non può tradursi in un vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa banca e in un limite all'esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti (cfr., al riguardo, art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).

Il cliente non può infatti pretendere dalla banca un comportamento che si risolva in una lesione dei propri interessi giuridicamente rilevanti e del proprio diritto di difesa.

Tuttavia, i dati che possono essere prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti all'esigenza di far valere o difendere un diritto dell'istituto di credito; si deve evitare, ad esempio, l'ingiustificata produzione di interi tabulati (ad es., interi estratti conto) contenenti dati personali (a volte anche riferiti a terzi) non rilevanti per le citate finalità di difesa.

4. Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice

4.1. Accesso ai dati. L'art. 7 del Codice obbliga la banca (in qualità di titolare del trattamento) a fornire idoneo riscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li riguardano.

Tra questi devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti, come pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini di investimento della clientela e idonee a manifestarne obiettivi e propensione al rischio.

L'istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice comporta l'obbligo per la banca di estrapolare dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati personali relativi all'interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso in modo intelligibile nei modi di cui all'art. 10 del Codice, fornendo se necessario i criteri e i parametri per la comprensione del significato di eventuali codici associati alle informazioni riferite all'interessato medesimo (art. 10, comma 6, del Codice).

In particolare, nel caso in cui l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la banca può fornire riscontro alla richiesta dell'interessato anche *"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti"* (art. 10, comma 4, del Codice), ancorché la disciplina di protezione dei dati non preveda l'obbligo per il titolare del trattamento di esibire o di allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato.

Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, debbono essere oscurati.

L'esercizio da parte dell'interessato del diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice è gratuito, salva la previsione contenuta nell'art. 10, commi 7 e 8, del Codice che prevede la possibilità di chiedere all'interessato un contributo spese quando *"si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità della richiesta"* (art. 10, comma 8, del Codice).

4.2. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119

Tub. Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art. 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 del Tub.

Va al riguardo considerato che quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 ss. del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui ciò non accada).

Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente.

4.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice). La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato *"da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"* (art. 9, comma 3, del Codice) legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto.

L'istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi *"al portatore"*, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto.

Non possono, invece, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al *de cuius*, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto. In base, poi, a tale disciplina non può essere accolta la differente richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta, se volta a conoscere specificamente e direttamente l'identità della persona delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie.

4.4. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e fallito. Il diritto d'accesso previsto dall'art. 7 del Codice può essere esercitato dal fallito il quale, per effetto del fallimento, è privato esclusivamente dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. A tale proposito, l'amministrazione del patrimonio fallimentare, rimessa al curatore, non riguarda i diritti di natura strettamente personale esercitabili senza autorizzazione o sostituzione del curatore.